

**COMUNE DI MONTE SAN PIETRO**  
**Provincia di Bologna**

**REGOLAMENTO D'USO**  
**DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag.	3
Art. 2 - Funzionamento degli impianti - Orari	“	3
Art. 3 - Richiesta d’uso degli impianti	“	4
Art. 4 - Autorizzazione all’uso	“	4
Art. 5 - Corrispettivi d’uso	“	5
Art. 6 - Obblighi degli utenti	“	5
Art. 7 - Revoca dell’autorizzazione d’uso	“	6
Art. 8 - Divieto di subconcessione	“	6
Art. 9 - Vigilanza sull’utilizzo degli impianti	“	7
Art. 10 - Allestimento di manifestazioni	“	7
Art. 11 - Disposizioni generali	“	7
Art. 12 - Inagibilità degli impianti	“	8
Art. 13 - Norme di esecuzione	“	8

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali situati all'interno dei centri sportivi di:

- Ponterivabella;
- Monte S. Giovanni;
- Montepastore,

di seguito elencati:

- A) Centro Sportivo di Ponterivabella:
  - palazzetto dello sport, campo da calcio, campo da tennis, pista polivalente;
- B) Centro Sportivo di Monte S. Giovanni:
  - campo da calcio, campo da tennis;
- C) - Centro Sportivo di Montepastore:
  - campo da calcio.

Al fine di assicurare lo sviluppo delle attività sportive, amatoriali e ricreative, i suddetti impianti pubblici verranno concessi in uso indistintamente agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive e ricreative ed ai cittadini che ne facciano richiesta.

Quanto sopra nell'intento di favorire il massimo utilizzo degli impianti privilegiando, nel contempo, le attività programmate dalle associazioni o società sportive locali con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, ai portatori di handicap, agli anziani.

Gli impianti di che trattasi, in armonia con gli scopi per i quali sono stati realizzati ed in relazione alle loro caratteristiche sono destinati prevalentemente alle seguenti attività sportive: pallacanestro, pallavolo, tennis, pallamano, ginnastica, arti marziali, calcetto, calcio; potranno, inoltre, essere utilizzati per attività ricreative e di spettacolo.

## ART. 2 - FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI - ORARI

Gli impianti oggetto del presente regolamento funzioneranno, di norma, come segue:

- palazzetto dello sport. Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 di tutto l'anno fatta eccezione per il mese di agosto;
- campi da tennis scoperti. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni dell'anno, ad eccezione dei mesi di: novembre, dicembre, gennaio, febbraio;
- campi da calcio:
  - **campo da calcio di Ponterivabella.** Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00, con

- chiusura completa durante il mese di agosto;
- **campo da calcio di Monte S. Giovanni.** Dalle ore 9.00 alle ore 24.00, tutti i giorni dell'anno. Nei giorni di sabato e domenica e dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, apertura al pubblico con uso libero e gratuito;
  - **campo da calcio di Montepastore.** Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 fino ad un'ora prima del tramonto tutti i giorni dell'anno.

Per necessità derivanti dalla esecuzione di interventi di manutenzione gli orari sopraindicati potranno subire temporanee variazioni.

### **ART. 3 - RICHIESTA D'USO DEGLI IMPIANTI**

L'uso delle strutture per i fini di cui all'art. 1 è consentito con le seguenti modalità:

- a) uso del palazzetto dello sport e campi da calcio per attività continuative e quindi soggette a programmazione annuale (corsi, allenamenti, campionati), presentazione di domanda scritta al Comune entro il 30 maggio di ogni anno. Nella domanda dovrà essere indicato il tipo di attività che si intende svolgere, i giorni, gli orari e il periodo nell'arco dell'anno di utilizzo dell'impianto sportivo, l'eventuale uso delle attrezzature in dotazione all'impianto stesso;
- b) uso del palazzetto dello sport e campi da calcio per manifestazioni occasionali (non programmabili annualmente): presentazione di domanda scritta direttamente al Gestore almeno 5 giorni prima della data della manifestazione;
- c) uso dei campi da tennis: prenotazione diretta al Gestore e pagamento anticipato allo stesso del relativo corrispettivo;
- d) uso della pista polivalente: libero e gratuito.

Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di protocollazione e calendariate al fine di perseguire lo sfruttamento più razionale degli impianti secondo gli obiettivi di cui all'art. 1; il programma annuale delle attività di cui alla lett. a) è approvato dalla Giunta Municipale, mentre in caso di richieste per gli stessi periodi o date, la decisione della Giunta Municipale, sentiti eventualmente gli interessati, è definitiva.

### **ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO**

L'autorizzazione all'utilizzo degli impianti nei casi di cui al punto a) dell'articolo precedente (attività continuative soggette a programmazione) è rilasciata in forma esplicita da parte del Comune e comunicata tempestivamente al Gestore degli impianti stessi unitamente alla domanda.

L'autorizzazione all'utilizzo degli impianti nei casi di cui al punto b) dell'articolo 3 (manifestazioni occasionali non programmabili annualmente) è rilasciata in forma espressa direttamente dal Gestore e comunicata dallo stesso al Comune almeno un giorno prima della

manifestazione.

Ottenuta l'autorizzazione e l'inserimento nel calendario delle attività, l'utente dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte, per l'effettuazione della manifestazione, dalle vigenti disposizioni in materia.

Dovrà, altresì, provvedere a sua cura e spesa al servizio medico-sanitario sia per gli atleti che per il pubblico.

L'uso del palazzetto dello sport e dei campi da calcio è consentito nell'ambito della agibilità accertata e riconosciuta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui luoghi e locali di pubblico spettacolo; pertanto, sarà cura dei soggetti autorizzati limitare il numero degli spettatori a quello prescritto nel verbale di agibilità rilasciato dalla suddetta Commissione.

L'utente può, infine, servirsi anche delle attrezzature in dotazione degli impianti quando ne abbia fatto richiesta, previo accordo con il Gestore circa la preparazione ed il ripristino del campo di gara.

Nel caso che le attrezzature vengano fornite dall'utente, questi deve provvedere anche all'approntamento del campo di gara e al ripristino nei termini concordati col Gestore.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVI D'USO**

La Giunta Municipale approva annualmente tariffe orarie onnicomprensive per l'uso dei singoli impianti, tenuto conto dei costi di gestione (consumi, pulizie e vigilanza dei locali, ecc.) nonché del tipo di attività svolta, delle fasce di età dell'utenza e prevedendo, altresì, particolari agevolazioni per le società od associazioni sportive locali e per i soggetti di cui al 3° capoverso dell'art. 1.

L'uso da parte degli alunni delle scuole dell'obbligo in orario scolastico o comunque rientrante in programmi scolastici è gratuito.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI**

I soggetti autorizzati per le attività di cui al punto a) dell'art. 3 e che utilizzano abitualmente gli impianti effettueranno i pagamenti in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 15 del mese successivo all'utilizzo; il mancato pagamento nei tre giorni successivi alla data di scadenza comporta la revoca immediata dell'autorizzazione. Tali soggetti dovranno, altresì, provvedere a depositare nelle mani del Gestore ed a titolo di cauzione (infruttifera) una somma pari all'importo di una rata entro la metà del primo mese di utilizzo degli impianti. Al termine del periodo di ogni singolo utilizzo, Gestore ed utente provvederanno a conguagliare, in accordo fra di loro, le somme dovute a titolo di saldo e la cauzione depositata.

Coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'uso degli impianti per le manifestazioni di cui al punto b) dell'art. 3, dovranno versare la quota prevista dal tariffario e procedere

all'eventuale conguaglio nelle mani del Gestore al termine della manifestazione stessa nel caso l'uso effettivo ecceda quello richiesto.

Il mancato pagamento del conguaglio esclude l'inadempiente da ogni successivo utilizzo e comporta azione legale per il recupero del credito.

L'utente si obbliga ad adottare nell'uso degli impianti tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere; eventuali danni quantificati in accordo con il Gestore e l'Ufficio Tecnico Comunale dovranno comunque essere risarciti dall'utente stesso entro un massimo di 10 giorni dall'avvenimento o nei casi più gravi dal verbale di constatazione, direttamente al Gestore.

Nei locali del palazzetto è tassativamente vietato fumare; l'utente è pertanto responsabile dell'osservanza della Legge n. 584 dell'11.11.1975.

L'utente ha infine l'obbligo di non installare o comunque introdurre negli impianti sportivi materiale pesante e macchinari; potrà, tuttavia, essere a ciò autorizzato dal Gestore in forma scritta e di volta in volta.

Per il trasporto di materiali all'interno degli impianti sportivi dovranno essere adottate le cautele necessarie per evitare danni di qualunque genere alla struttura ed agli arredi.

#### **ART. 7 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'USO**

Nei casi di cui al punto b) art. 3, l'Amministrazione Comunale può per imprevise, impreviste ed inderogabili necessità, revocare l'autorizzazione fino a quarantotto ore prima dell'inizio della manifestazione.

In tal caso il Comune e il Gestore sono sollevati da ogni obbligo di rimborsare agli utenti qualsiasi spesa da essi sostenuta od impiegata, ovvero di corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuali danni.

L'inosservanza da parte degli utenti delle norme del presente Regolamento, autorizza il Comune, senza che occorra perciò diffida o costituzione in giudizio, a revocare l'autorizzazione senza pregiudizio delle maggiori spese che possono competergli.

#### **ART. 8 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

L'utente autorizzato non potrà subconcedere o dare in godimento ad altri, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, i locali e gli spazi avuti in uso senza esserne preventivamente autorizzato dal Comune, che si riserva la facoltà di concedere o meno l'autorizzazione stessa a suo insindacabile giudizio.

E' fatto comunque divieto espresso di concedere l'ingresso agli impianti a rivenditori, strilloni, distributori di volantini e quanti altri intendono svolgere una qualsiasi attività reclamistica o commerciale anche se muniti di regolare biglietto di ingresso.

## **ART. 9 - VIGILANZA SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

Il Gestore ed il personale comunale munito di apposita autorizzazione hanno il potere di vigilare sull'esercizio dell'autorizzazione e sul normale andamento di tutti i servizi ad essa relativi, nonché sulla osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

A tal fine il Gestore ed il Comune potranno eseguire in ogni tempo le verifiche ed i controlli necessari nell'interesse della conservazione dei beni e del buon esercizio degli impianti.

## **ART. 10 - ALLESTIMENTO DI MANIFESTAZIONI**

Ai fini del passaggio delle persone e del trasporto dei materiali occorrenti per l'allestimento di ogni singola manifestazione, sarà consentito agli utenti autorizzati usufruire dell'accesso carrabile agli impianti purchè il trasporto avvenga con mezzi ritenuti idonei, restando, comunque, in ogni caso, a totale carico degli utenti medesimi il risarcimento degli eventuali danni arrecati alla pavimentazione ed ogni altro manufatto.

La sosta di mezzi ed automezzi a fianco degli impianti dovrà essere limitata ai tempi strettamente necessari alle operazioni di carico e scarico di persone o cose.

## **ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Ai campi di gara potranno accedere unicamente gli atleti, gli arbitri, gli istruttori e gli accompagnatori al seguito delle squadre, con calzature atte a non arrecare danno alla pavimentazione o al manto erboso.

Gli arredi e le attrezzature contenute negli spogliatoi dovranno essere utilizzati esclusivamente dagli atleti e dal personale suindicato; al pubblico sono riservati gli spazi adibiti a tribune, ballatoi nonché i servizi igienici allo stesso destinati.

L'utilizzo delle apparecchiature elettroniche e di amplificazione è consentito solo in caso di gare.

La temperatura all'interno degli impianti coperti dovrà essere regolata a 14° C. circa in caso di allenamenti e in 18° C. circa durante le manifestazioni in cui è prevista la presenza di pubblico.

Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento è demandato alla decisione del Comune e/o del Gestore degli impianti i quali emaneranno norme o disposizioni atte a disciplinare le situazioni particolari che si verificheranno nel tempo.

## **ART. 12 - INAGIBILITA' DEGLI IMPIANTI**

Quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili, l'attività negli stessi può essere sospesa con provvedimento espresso ad insindacabile giudizio del competente Ufficio Tecnico comunale. In tal caso il Comune e il Gestore sono sollevati da ogni obbligo nei confronti degli utenti già autorizzati, fermo restando che agli stessi verranno rimborsati unicamente i corrispettivi eventualmente già versati per il periodo in cui l'attività sia stata sospesa.

### **ART. 13 - NORME DI ESECUZIONE**

Le norme contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo all'esecutività del provvedimento di approvazione.